



Sistema Sanitario Regione Liguria

S. C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: lavori di manutenzione degli impianti idrico-sanitari, opere edili e affini e di piccola manutenzione edile e coloritura, alle aree esterne strade comprese e dei serramenti ed infissi- accordo quadro con più operatori economici (CIG 4998577C38): presa d'atto di intervenuto fallimento della Dall'Aglio Amos & C. s.r.l. e liquidazione competenze alla Curatela .

IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i;

Vista la deliberazione n.156 del 31.3.2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more delle conseguenti rimodulazioni dell'Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui interno è compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale era incaricato Direttore l'ing. Marco Bergia Boccardo, rinnovato nel suo incarico con successiva deliberazione n. 131 del 28.2.2018;

Visto l'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.239 del 19.4.2018 rubricata "Rimodulazione dell'atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art.3 c.1 bis del d. lgs. 30 dicembre 1992 n.502 s.m.i adottato con deliberazione n.514 del 31.10.2017", da ultimo modificato con deliberazione n. 21 del 15.1.2020;

Vista la deliberazione n.353 del 02.8.2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto dell'intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547/13.7.2018, del nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239/19.4.2018 del Direttore Generale prevedendo di dare attuazione graduale all'assetto organizzativo complessivo previsto;

Considerate le competenze che l'art.45 del predetto Atto Aziendale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, inserita all'interno del Dipartimento Tecnico-Amministrativo, in particolare "... attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva degli impianti termici e meccanici nonché nuovi progetti che possono riguardare anche nuovi modelli organizzativi gestionali; (...) affidamento di appalti ed incarichi fino alla soglia prevista per affidamenti inferiori ad euro 40.000,00; attività di collaudo o coordinamento di attività di collaudo qualora affidato a terzi comprese le certificazioni di quanto realizzato";

Vista la deliberazione n. 134 del 11.3.2020 del Direttore Generale di "Modifiche ex art.32 comma 3 dell'Atto aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell'art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 502 del 30.12.1992 s.m.i con deliberazione n. 239 del 19.4.2018" con cui è stata approvata all'interno dell'Atto Aziendale la riorganizzazione dell'Area Tecnica;

Indicate le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Anac) n.3 aggiornate di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 (di seguito Codice dei Contratti)

recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

Richiamate le deliberazioni del Direttore Generale n.933 del 23.10.2012 di nomina dell’ing. Marco Bergia Boccardo quale Responsabile di procedimento e n.119 del 27.2.2013 di approvazione del progetto e di indizione della procedura aperta di gara per i lavori in oggetto ;

Rilevato che con determinazione dirigenziale n.753 del 2.5.2013 dell’allora Direttore del Dipartimento Infrastrutture è stata nominata la Commissione di gara;

Emanata la determinazione n. 1664 del 17.10.2013 dell’allora Direttore del Dipartimento Infrastrutture di aggiudicazione ai seguenti sei operatori economici: CFC (Consorzio fra Costruttori), CER Consorzio emiliano romagnolo, Edilizia Verici, Due P s.r.l., Dall’Aglia Amos & C e Tecnica Restauri, per un importo al netto del ribasso di gara del 26,543 % stipulando il relativo contratto d’appalto in data 5.11.2013;

Assegnati gli incarichi tecnici al personale dipendente con determinazione dirigenziale n. 407 del 10.3.2014 dell’allora Direttore della Struttura Gestione Tecnica Centro Ponente, in particolare quello di Direttore Lavori all’ing. Davide Nari per le attività di competenza dell’area territoriale provinciale di Centro Levante;

Rilevato altresì che :

- a seguito dell’avvenuta scadenza in data 30.11.2016 dell’accordo quadro in oggetto, il Direttore dei Lavori ing. Davide Nari in data 15.12.2016 ha emesso, ivi allegato sub A, il conto finale dei lavori effettuati dall’appaltatore suddetto per i lavori calcolati a tutto il 30.11.2016 per un importo di euro 479.499,47 al lordo del ribasso che, applicando lo sconto di gara pari al 26,543 %, risulta pari ad euro 343.774,38;

- con nota prot. 50502/5.4.2017 lo Studio Gardelli, incaricato dalla predetta società, di redigere la relazione ex art.161 comma 3 della Legge Fallimentare per proporre domanda di concordato preventivo, ha richiesto all’allora Dipartimento Tecnico aziendale informazioni sui rapporti patrimoniali sull’accordo quadro in oggetto, cui è seguito riscontro con nota prot. 58572/24.4.2017, a firma del Direttore emanante, in cui si è rilevato che “A seguito dell’avvenuta scadenza in data 30.11.2016 dell’accordo quadro in oggetto la Direzione Lavori ha emesso in data 15.12.2016 il conto finale, ivi allegato sub A), nei confronti dell’impresa Dall’Aglia Amos & C. s.r.l. per un importo pari ad euro 343.774,38; Con nota del 01.12.2016, l’appaltatore autorizzava la scrivente committenza a corrispondere direttamente al subappaltatore Forza Motrice s.c.r.l. l’importo complessivo di euro 285.000,00; Agli atti della scrivente Amministrazione risultano complessivamente richieste di pagamento da parte di subappaltatori /fornitori per complessivi euro 357.839,49 (...);

- con nota prot. 64039 del 5.5.2017 le stesse informazioni sono state comunicate al Commissario Giudiziale che con nota prot. 64636/8.5.2017 ha risposto che “i pagamenti che dovessero essere effettuati a beneficio di subappaltatori” dall’Amministrazione “potrebbero violare la par condicio creditorum ai sensi dell’art.168 L. F.”;

- in data 27.9.2017 il Commissario Giudiziale ha effettuato l’adunanza dei creditori per la proposta di concordato, dalla cui data erano in allora decorsi i termini per l’accettazione del concordato preventivo da parte del Tribunale o per la dichiarazione di fallimento.

- con nota prot.132161 in data 03.10.2017 è pervenuto alla scrivente Azienda ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633 e 642 c.p.c. presentato presso il Tribunale civile di Genova da parte dell’avv. Nicoletta Rebori per conto dell’impresa Forza Motrice s.c.r.l., impresa subappaltatrice dell’impresa Dall’Aglia Amos & C. s.r.l. cui sono stati affidati lavori nell’ambito dell’accordo quadro in oggetto, di cui con successiva nota prot. 141805/20.10.2017 il Dirigente emanante ha informato il Commissario Giudiziale dott. Davide Grasselli che ha risposto in pari data via pec, comunicando che “la proposta di concordato preventivo depositata dalla società Dall’Aglia ai propri creditori è stata votata sfavorevolmente dagli stessi col 75 % dei voti. Considerando l’esistenza di istanze di fallimento già in corso, il Tribunale dichiarerà fallita la società. (...);

- in data 20.9.2017 il Tribunale adito ha emesso il decreto nei confronti dell'Azienda scrivente ingiungendola a pagare la somma di euro 285.000,00 oltre interessi ed onorari e oneri di legge, contro cui la presente Azienda ha proposto opposizione, instaurando causa civile iscritta al n. R. G. 13097/2017;

- con sentenza n. 1/2018 pubblicata il 19/01/2018, il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato il fallimento di Dall'Aglio Amos &C. s.r.l. (C.F.01216530350) con sede Cavriago (RE), in via Govi Dello n.16, nominando Curatore il dott. Davide Grasselli, già commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo promossa dalla società;

- con determinazione dirigenziale del Dirigente della S.C. Gestione Sviluppo e Risorse Umane numero 2217 in data 30.9.2019 è stato autorizzato il trasferimento presso la Città Metropolitana di Genova del Direttore Lavori ing. Davide Nari, dirigente ingegnere, dipendente di questa Azienda a tempo indeterminato;

- con sentenza n. 1385/2020 pubblicata il 17/9/2020, il Tribunale civile di Genova, nella causa di opposizione al predetto decreto ingiuntivo, ha revocato il decreto ingiuntivo, rigettando nel merito le domande svolte dal subappaltatore Forza Motrice s.c.r.l. nei confronti della scrivente Azienda, rilevando in particolare che:

“le Sezioni Unite” della Cassazione “(cfr. sentenza n.5685 del 2/3/2020) hanno confermato che “in caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall'art. 118 comma 3 d. lgs.n.163 del 2006 -che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore- deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie; ne consegue che al curatore è dovuto dalla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della “par condicio creditorum” e dell'ordine delle cause di prelazione, senza che rilevi a suo vantaggio l'istituto della prededuzione ex art. 111 comma 2 L. Fall.””; (...)

“In particolare le Sezioni Unite hanno ritenuto che, determinando la dichiarazione di fallimento l'inefficacia ex nunc del contratto di appalto di opera pubblica che, dunque, non sarebbe più eseguibile (arg. ex art. 72 primo comma legge fall.), la stazione appaltante non avrebbe più titolo per sospendere ex art.118 codice appalti i pagamenti nei confronti dell'appaltatrice principale fallita giacchè tale facoltà di sospensione, (...), postulerebbe l'attuale pendenza del rapporto di appalto venuto meno con la dichiarazione di fallimento. Da ciò peraltro consegue che i diritti di credito che eventualmente residuino alla dichiarazione di fallimento a favore dell'appaltatrice fallita, non potendo trovare applicazione, per effetto del fallimento, il meccanismo di cui all'art. 118, mettono capo in via esclusiva al fallimento e i diritti degli eventuali subappaltatori possono trovare soddisfazione solo nell'ambito della procedura concorsuale”;

- il Curatore del Fallimento con e-mail del 17.9.2020 ha inoltrato alla S.C. Avvocatura la suddetta sentenza e chiesto il pagamento dell'intera somma vantata dal Fallimento Dall'Aglio Amos che ha quantificato in complessivi euro 343.774,00 (di cui euro 285.000,00 oggetto della suddetta causa) ;

Indicato che era stata proposta deliberazione di pari oggetto id. 1233574/03.11.2020 non accolta, con disposizione verbale di emanare apposito atto determinativo;

Considerato da parte del Direttore emanante, in qualità di Rup in possesso dei requisiti indicati dalle Linee Guida n.3 dell'Anac, di incaricare a supporto -in attuazione del capitolo 2.1 delle predette Linee Guida- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone quale responsabile del procedimento istruttorio per la presente fase endoprocedimentale;

Dato atto che trattasi di atto di ordinaria amministrazione, per assicurare la continuità delle funzioni dell'Azienda;

DETERMINA

1) di prendere atto della sentenza n. 1/2018 pubblicata il 19/01/2018 con cui il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato il fallimento di Dall'Aglio Amos & C. s.r.l. (C.F.01216530350) con sede a Cavriago (RE), in via Govi Dello n.16, nominando Curatore il dott. Davide Grasselli, già commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo promossa dalla società;

2) di prendere atto della sentenza n. 1385/2020 pubblicata il 17/9/2020 con cui il Tribunale di Genova, ha revocato il decreto ingiuntivo, rigettando nel merito le domande svolte dal subappaltatore Forza Motrice s.c.r.l. nei confronti della scrivente Azienda;

3) di liquidare per l'effetto al Fallimento Dall'Aglio Amos C.F. 01216530350 l'importo complessivo di euro 343.774,38 (I.V.A. esclusa) -come accertato nel conto finale ivi allegato sub A)- per un totale di euro 419.404,74 (I.V.A. inclusa pari ad euro 75.630,36), dando mandato alla Struttura Complessa Bilancio e Contabilità di impegnare i relativi oneri con le seguenti modalità:

TIPO	ANNO	CONTO	AUTORIZZAZIONE	IMPORTO
U	2017	130.020.005	233/9 - 2017	€. 61.827,60
U	2016	130.020.005	491/1 - 2016	€. 201.377,30
U	2016	130.020.005	92/47 - 2016	€. 156.199,84

4) di dare atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della ASL3;

5) di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale aziendale, sottosezione "Bandi di gara e contratti" ex art.23 comma 1 D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012;

6) di dare atto che i dispositivi citati nella presente determinazione rispettano l'articolo 4 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 196/30.6.2003 s.m.i, in quanto "... i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento" ai sensi dell'articolo 21 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 169/12.09.2007, che ha soppresso la lettera q) del comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. 313/14.11.2002, non costituiscono dati giudiziari da iscrivere nel Casellario giudiziale;

7) di dare atto infine che il presente provvedimento è composto da quattro pagine e dal conto finale, ivi allegato sub A) di una pagina per un totale complessivo di cinque pagine.

IL DIRETTORE S. C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI
E RISPARMIO ENERGETICO
(Dott. Ing. Marco BERGIA BOCCARDO)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S. C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

MB/mc
(Marco Carbone)